

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2014

concernente la conformità delle norme europee della serie EN 957 (parti 2 e da 4 a 10) e della norma EN ISO 20957 (parte 1) relative all'attrezzatura fissa di allenamento e di dieci norme europee relative all'attrezzatura da ginnastica all'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/357/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.
- (2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati della Commissione.
- (4) L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE stabilisce che la Commissione pubblichi i riferimenti di tali norme.
- (5) La Commissione ha adottato una decisione relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per le attrezzature fisse di allenamento, in conformità alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (6) Il 5 settembre 2012 la Commissione ha conferito agli organismi europei di normalizzazione il mandato M/506 per l'elaborazione di norme europee relative alle attrezzature fisse di allenamento al fine di affrontare i principali rischi associati a tali attrezzature in base al principio secondo cui, in condizioni di utilizzo normali, ragionevoli e prevedibili, i rischi di lesione o danno per la salute e la sicurezza sono ridotti al minimo grazie alla progettazione delle attrezzature o a dispositivi di salvaguardia. Il mandato chiedeva inoltre di tenere conto dei seguenti aspetti: stabilità delle attrezzature a posizionamento libero, bordi taglienti e bave, estremità delle strutture tubolari, punti di compressione, taglio, rotazione e moto alternativo nell'area accessibile, pesi, accesso e uscita dall'attrezzatura, meccanismi di regolazione e chiusura, corde, cinture e catene, funi metalliche e pulegge, guide di cinture e corde, punti di trazione, posizioni di presa, maniglie integrate, applicate e girevoli, sicurezza elettrica e meccanismo di immobilizzazione con interruzione della corrente.
- (7) Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha adottato una serie di norme europee (EN 957, parti 2 e da 4 a 10) e una norma europea [EN ISO 20957 (parte 1)] relative all'attrezzatura fissa di allenamento, che rientrano nell'ambito del mandato della Commissione.
- (8) La serie di norme europee EN 957, parti 2 e da 4 a 10, e la norma europea EN ISO 20957 (parte 1) relative all'attrezzatura fissa di allenamento soddisfano il mandato M/506 e rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero essere pubblicati di conseguenza nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) La Commissione ha adottato una decisione relativa ai requisiti di sicurezza per l'attrezzatura da ginnastica cui le norme europee devono conformarsi, secondo il disposto della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GUL 11 del 15.1.2002, pag. 4.⁽²⁾ GUL 196 del 28.7.2011, pag. 16.⁽³⁾ GUL 197 del 29.7.2011, pag. 13.

- (10) Il 5 settembre 2012 la Commissione ha conferito agli organismi europei di normalizzazione il mandato M/507 per l'elaborazione di norme europee relative all'attrezzatura da ginnastica al fine di affrontare i principali rischi associati a tale attrezzatura, vale a dire i rischi derivanti dalla capacità insufficiente dell'attrezzatura di sostenere carichi, dalla perdita di stabilità dell'attrezzatura, dall'utilizzo di energia elettrica e dall'azionamento di circuiti elettrici, dall'applicazione di energia meccanica o idraulica, dall'utilizzo dell'attrezzatura stessa, compresi cadute, tagli, intrappolamenti, soffocamenti, collisioni e sovraccarichi del corpo, dall'accessibilità dell'attrezzatura, anche in caso di difetti e in situazioni di emergenza, da eventuali interazioni fra l'attrezzatura e astanti occasionali (ad esempio il pubblico), da manutenzione insufficiente, dall'assemblaggio, dallo smontaggio e dalla movimentazione dell'attrezzatura, e dall'esposizione a sostanze chimiche.
- (11) Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha adottato dieci norme europee relative all'attrezzatura da ginnastica, che rientrano nell'ambito del mandato della Commissione.
- (12) Queste dieci norme europee relative all'attrezzatura da ginnastica soddisfano il mandato M/507 e rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero essere pubblicati di conseguenza nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti norme europee rispettano l'obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per i rischi che coprono:

- a) EN ISO 20957-1:2013 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 1: Requisiti di sicurezza generali e metodi di prova (ISO 20957-1:2013)»;
- b) EN 957-2:2003 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 2: Attrezzatura di allenamento alla resistenza, requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova»;
- c) EN 957-4:2006+A1:2010 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 4: Panche di allenamento alla resistenza, requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova»;
- d) EN 957-5:2009 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 5: Biciclette fisse per l'esercizio e attrezzature di allenamento per la parte superiore del corpo, requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova»;
- e) EN 957-6:2010 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 6: Simulatori di corsa, requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova»;
- f) EN 957-7:1998 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 7: Vogatori, requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova»;
- g) EN 957-8:1998 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 8: Stepper, scalatori e simulatori di scalata — Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova»;
- h) EN 957-9:2003 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 9: Attrezzi ellittici di allenamento, requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova»;
- i) EN 957-10:2005 «Attrezzatura fissa di allenamento — parte 10: Biciclette per l'esercizio con una ruota fissa o senza ruota libera, requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova»;
- j) EN 913:2008 «Attrezzatura da ginnastica — Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova»;
- k) EN 914:2008 «Attrezzatura da ginnastica — Barre parallele e combinazioni barre parallele/asimmetriche — Requisiti e metodi di prova, inclusa la sicurezza»;
- l) EN 915:2008 «Attrezzatura da ginnastica — Barre asimmetriche — Requisiti e metodi di prova inclusa la sicurezza»;
- m) EN 916:2003 «Attrezzatura da ginnastica — Plinti per volteggio — Requisiti e metodi di prova inclusa la sicurezza»;

- n) EN 12196:2003 «Attrezzatura da ginnastica — Cavalli e cavalline — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova»;
- o) EN 12197:1997 «Attrezzatura da ginnastica — Barre orizzontali — Requisiti di sicurezza e metodi di prova»;
- p) EN 12346:1998 «Attrezzatura da ginnastica — Spalliere, scale in lattice e strutture per scalate — Requisiti di sicurezza e metodi di prova»;
- q) EN 12432:1998 «Attrezzatura per ginnastica — Assi di equilibrio — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova»;
- r) EN 12655:1998 «Attrezzatura per ginnastica — Anelli — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova»;
- s) EN 13219:2008 «Attrezzatura da ginnastica — Trampolini — Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova».

Articolo 2

I riferimenti delle norme EN ISO 20957-1:2013, EN 957-2:2003, EN 957-4:2006+A1:2010, EN 957-5:2009, EN 957-6:2010, EN 957-7:1998, EN 957-8:1998, EN 957-9:2003, EN 957-10:2005, EN 913:2008, EN 914:2008, EN 915:2008, EN 916:2003, EN 12196:2003, EN 12197:1997, EN 12346:1998, EN 12432:1998, EN 12655:1998 e EN 13219:2008 sono pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014

Per la Commissione
José Manuel BARROSO
Il presidente
